



Delibera n. **291/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 1/6

OGGETTO: Accordo tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e i CAF aventi sede/uffici nel territorio della Regione Marche, finalizzato ad agevolare lo svolgimento del servizio di assistenza nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario agli studenti, anche non residenti in Italia o stranieri residenti in Italia non autonomi

N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 291/2015 Prot. n. 34092 UOR: Servizio segreteria studenti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto Rettorale n.138/2012 del 2 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n.89 del 16 aprile 2012 ed, in particolare, l'art. 16, comma 2, lett. i);
- vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)";
- visto, in particolare, il comma 5, dell'art. 8, del citato DPCM n. 159/2013 che prevede che "ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68";
- richiamata la delibera n. 121 del 30 aprile 2015 con la quale il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole reso dal Senato Accademico con delibera n. __ del 21 aprile 2015, ha approvato gli importi della contribuzione studentesca per l'anno accademico 2015/2016;



Delibera n. **291/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 2/6

- visto, in particolare, il punto 19 della citata delibera n. 121/2015 del Consiglio di Amministrazione, che prevede che "l'accesso alle agevolazioni introdotte dalle fasce avverrà esclusivamente dietro presentazione di idonea documentazione da parte dello studente, da presentare o far pervenire alle Segreterie Studenti esclusivamente con raccomandata RR o mediante posta elettronica certificata (PEC) entro il termine del 18 dicembre 2015";
- rilevato che l'INPS non provvede al calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente all'estero ai sensi del sopra citato comma 5, dell'art. 8, del citato DPCM n. 159/2013;
- ritenuto necessario, permettere anche agli studenti stranieri e agli studenti italiani residenti all'estero di accedere alla contribuzione agevolata, al fine di garantire la parità di trattamento con gli altri studenti;
- visto il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;
- visto il testo dell'Accordo tra l'Ateneo e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale, aventi sede/uffici nel territorio della Regione Marche, allegato al presente provvedimento;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 257 del 19 dicembre 2014 di approvazione del Budget 2015 e triennale 2015/2017;
- accertata la copertura finanziaria;
- sentito il Direttore Generale;

d e l i b e r a

1. di autorizzare la stipula dell'Accordo tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e i CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale, aventi sede/uffici nel territorio della Regione Marche nel testo sotto riportato:

ACCORDO QUADRO

TRA

I CAF iscritti all'Albo dei Centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti aderenti alla Consulta Nazionale, aventi sede/uffici nel territorio della Regione Marche, di seguito denominati CAF, rappresentati dai rispettivi delegati

E

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (in seguito denominata Università), codice fiscale 82002850418 con sede in Urbino, legalmente rappresentata dal Rettore, Prof. Vilberto Stocchi, nato a il, domiciliato presso la sede dell'Università, in Via Saffi n. 2, Urbino (PU),

PREMESSO CHE

- l'Università con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 121 del 30 aprile 2015 ha definito gli importi della contribuzione studentesca per l'anno accademico 2015/2016 articolandoli in otto fasce differenziate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni per il diritto allo studio (ISEEU);
- il DPCM n. 159 del 5/12/2013 e relativi regolamenti di attuazione, definiscono le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario;
- il comma 5, dell'art. 8, del citato DPCM n. 159/2013 prevede che *"ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, la condizione economica degli studenti*



Delibera n. **291/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 3/6

stranieri o degli studenti italiani residenti all'estero viene definita attraverso l'Indicatore della situazione economica equivalente all'estero, calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68";

- ai sensi dell'art. 10 del citato DPCM n. 159/2013, il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva (DSU), concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE;
- nel rispetto del DPCM n. 159/2013 l'Ente a cui è presentata la dichiarazione sostitutiva unica raccoglie le informazioni secondo le modalità indicate e le trasmette ad una apposita banca dati costituita e gestita dall'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
 - l'INPS ha stipulato apposita convenzione, per l'anno 2015, con i CAF per affidare a questi ultimi la raccolta e l'invio, tramite trasmissione telematica, delle dichiarazioni raccolte all'Istituto, la conseguente consegna all'utente del calcolo e dell'attestazione INPS (se delegato il CAF) relativa all'Indicatore della situazione economica equivalente e di eventuali ulteriori indicatori di "Prestazione" se richiesti dal cittadino;
 - gli Enti erogatori hanno l'obbligo di assistere e acquisire la DSU da parte dei richiedenti la prestazione universitaria;
 - i CAF, in base al D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 1998 n. 490, sono stati autorizzati dal Ministero delle Finanze a svolgere l'attività di assistenza fiscale e risultano iscritti all'Albo dei Centri di Assistenza Fiscale per i lavoratori dipendenti;
- in base all'art. 11 del DM 31 maggio 1999 n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di una società di servizi, il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle Associazioni e/o Organizzazioni che hanno costituito il CAF, o dalle Organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Il presente accordo è finalizzato ad agevolare la definizione delle modalità di svolgimento del servizio di assistenza agli studenti nella compilazione e nella presentazione della DSU ai fini del calcolo dell'ISEE per le prestazioni per il diritto allo studio universitario.

ART. 1.

I CAF si impegnano a garantire su tutto il territorio regionale le prestazioni di seguito indicate, assicurando la piena disponibilità e diligenza e, considerata la particolare natura dell'utenza, rispettando il criterio della massima economicità possibile:

- A. sportello informativo sull'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario;**
- B. assistenza nella compilazione e raccolta delle DSU ai fini del calcolo ISEE per le prestazioni erogate dall'Università nell'ambito del diritto allo studio universitario.**

In particolare i CAF, direttamente o attraverso le Società di servizio con questi convenzionate, effettueranno:

- in relazione al punto **A**:



Delibera n. **291/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 4/6

1. servizio di accoglienza e informazione agli studenti relativamente all'ISEE e alla compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione a quanto previsto all'art. 8 comma 2 del Dpcm n. 159 del 5/12/2013;
2. servizio di assistenza alla compilazione e invio all'INPS, per via telematica, entro quattro giorni dalla data di presentazione della DSU, consegna allo studente della dichiarazione sostitutiva unica e dell'attestazione INPS (quando disponibile e se delegato il CAF) relativa al calcolo e all'indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare e dell'ISEE;
3. archiviazione delle DSU, in forma cartacea ed informatica, a disposizione dell'Ente erogatore per 24 mesi;

➤ in relazione al punto **B**:

1. per lo studente non residente in Italia, non potendo esso presentare la dichiarazione ai fini ISEE, verrà effettuato il calcolo e quindi determinato l'Indicatore **ISEEU parificato** alla luce dei trattamenti percepiti (borsa di studio e altri trattamenti rientranti tra le prestazioni per il diritto allo studio universitario) e relativi alle prestazioni da richiedere. L'ISEEU verrà determinato sulla base dei seguenti documenti previsti dalla normativa vigente:

- documentazione contenente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEEU parificato, ovvero certificazione rilasciata dalle Autorità del proprio Paese di provenienza e **tradotta in lingua italiana**, convalidata dall'Autorità diplomatica italiana competente per territorio nello stesso paese di provenienza dello studente; per quei Paesi dove esistono particolari difficoltà, documentate dalla locale Ambasciata italiana, la documentazione può essere resa dalle competenti Rappresentanze diplomatiche o consolari estere in Italia e legalizzata dalle Prefetture:
 - la composizione del nucleo familiare con l'indicazione di coloro che convivono con il capofamiglia, alla data di presentazione della domanda;
 - l'attività svolta da ognuno di essi ed il reddito percepito, espresso nella moneta del proprio paese nell'anno 2013; in caso di assenza di reddito tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;
 - descrizione di tutto il patrimonio immobiliare di proprietà di ogni componente il nucleo familiare alla data del 31/12/2014 con indicazione del valore definito ai sensi del comma 3 art. 5 del DPCM n. 159 del 5/12/2013; in caso di assenza di patrimonio tale eventualità deve essere espressamente specificata nella documentazione;
 - la descrizione del patrimonio mobiliare costituito dalle componenti specificate all'art. 5 comma 4 del DPCM 5/12/2013 n. 159, detenute all'estero possedute alla data del 31/12/2014 da ogni componente il nucleo familiare; in caso negativo deve essere espressamente specificato nella documentazione;
 - per gli studenti provenienti da **paesi particolarmente poveri**, in relazione anche alla presenza di basso indicatore di sviluppo umano, di cui all'elenco definito annualmente con Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la valutazione della condizione economica è effettuata sulla base di una certificazione della Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, che attesti che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale; in alternativa, nel caso di studenti già iscritti ad una Università nei due anni accademici precedenti nel



Delibera n. **291/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 5/6

paese di provenienza, collegata con accordi o convenzioni con l'Università di iscrizione nelle Marche, tale certificazione può essere rilasciata dalla predetta Università. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno dei corsi di Laurea, Laurea Magistrale e Laurea Magistrale a ciclo unico, la certificazione che lo studente non appartiene ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale, può essere altresì rilasciata da pare di Enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica, di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle Università italiane; in tal caso l'Ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della Borsa di studio per conto dello studente in caso di revoca;

- nel calcolo dovranno anche essere ricompresi i redditi e/o patrimoni eventualmente percepiti/detenuti in Italia dallo studente e dal suo nucleo familiare;
- ai fini della valutazione della condizione economica per gli studenti riconosciuti quali **rifugiati politici ed apolidi**, si tiene conto dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia e, sono esentati dal presentare dichiarazioni rilasciate dalle ambasciate e Consolati.

2. Per lo studente straniero residente in Italia, non autonomo, verrà ugualmente effettuato il calcolo e quindi determinato l'Indicatore ISEEU parificato, tenendo conto del nucleo familiare dei genitori residenti all'estero e dei relativi redditi e patrimoni ascrivibili allo stesso nucleo sulla base della stessa documentazione descritta al punto precedente.

Nel calcolo dovranno anche essere ricompresi i redditi e/o patrimoni eventualmente percepiti/detenuti in Italia dallo studente e dal suo nucleo familiare;

3. compilazione e stampa della DSU e dell'ISEEU parificato, rilasciando allo studente copia delle relative attestazioni;

ART. 2.

I CAF per l'espletamento dei servizi di cui ai punti A e B si avvarranno di proprio personale allo scopo adeguatamente formato; i CAF garantiscono altresì, tramite polizza di assicurazione, eventuali danni cagionati agli utenti per i servizi di cui ai punti A e B.

I CAF, per agevolare l'accesso degli studenti ai servizi oggetto della presente convenzione, si impegnano a trasmettere telematicamente l'elenco delle sedi presenti sul territorio regionale al fine di garantire l'apertura di un adeguato numero di sportelli, secondo modalità ed orari da definire in sede locale.

I CAF per l'espletamento dei servizi di cui ai punti A e B garantiscono la gratuità nei confronti dello studente, a fronte del compenso previsto dall'art. 5 del presente accordo.

ART. 3.

I CAF garantiscono ogni necessaria verifica sulla base dei propri archivi telematici e cartacei da parte dell'università, per l'espletamento del servizio oggetto del presente accordo.

ART. 4.

Le parti, per quanto di rispettiva competenza, si uniformano alle disposizioni del Decreto Legislativo 30.06.2003 n. 196 – "Codice in materia di protezione dei dati personali".

ART. 5.

Per le prestazioni dei servizi al punto **A** (punti 1, 2 e 3) non sarà richiesto alcun compenso.



Delibera n. **291/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 6/6

Per le prestazioni di cui al punto **B** la tariffa di riferimento è pari a **Euro 12,00= (dodici/00) + IVA 22%** per ogni attestazione ISEEU parificato presentata all'Università dagli studenti interessati.

ART. 6.

Ci si avvale della facoltà di far sottoscrivere il presente accordo a tutti i CAF facenti parte della Consulta Nazionale, aventi sede/uffici nel territorio della Regione Marche, purchè disposti al rispetto delle condizioni economico-organizzative di cui al presente accordo.

ART. 7.

Il presente accordo, ha la durata di anni 1 (uno) dalla data di sottoscrizione.

ART. 8

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti stabiliscono che per esse sarà competente il Foro di Urbino.

Letto, approvato e sottoscritto.

URBINO, _____

Università degli Studi di Urbino:

CAF

CAF

CAF

CAF

CAF

2. il Rettore è autorizzato alla stipula dell'accordo di collaborazione secondo il testo approvato.

3. le spese connesse ai servizi di cui al punto 1) saranno imputate sul budget economico autorizzatorio per l'anno 2015, alla voce CA.04.41.04.06.06 UA.AMM.SEGR, vincolo n. 404 del 19/10/2015.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.